

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 10 del 11 Marzo 2017

### **1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Per i dati personali pubblicati non c'è diritto all'oblio - Sentenza della Corte di Giustizia europea**

**Non esiste diritto all'oblio per le informazioni sulle persone fisiche contenute nel Registro delle imprese e conoscibili dal mercato senza limiti di tempo.**

A dichiararlo è la **Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 9 marzo 2017**, resa nella **causa C-398/15**, che ha visto avversari da una parte l'amministratore di una Srl, impegnata nel settore delle costruzioni, e dall'altra una Camera di Commercio.

I giudici del Lussemburgo hanno, però, aggiunto che **decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società, la legislazione dei singoli stati può prevedere in casi eccezionali che l'accesso dei terzi sia limitato.**

La vicenda processuale, sorta in Italia, riguarda l'amministratore di una società che si è rivolto al Tribunale per ottenere la cancellazione dei dati che lo collegavano al fallimento di una società di cui era stato amministratore in passato, sostenendo che l'accessibilità di tali dati ostacolava la sua attuale professionale, nel campo immobiliare.

La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato dalla Camera di Commercio (a cui il Tribunale aveva ordinato l'anonimizzazione dei dati che collegano l'amministratore di una società al fallimento della prima società condannandola al risarcimento del danno cagionato all'amministratore in questione), ha investito la Corte di Giustizia europea di alcune questioni pregiudiziali, chiedendo se la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché la Direttiva 68/51/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (come modificata dalla Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003) in tema di pubblicità degli atti delle società, **ostino a che chiunque possa accedere, senza limiti di tempo, ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel Registro delle imprese.**

Con la sentenza pubblicata il 9 marzo 2017, la Corte di Giustizia accoglie le conclusioni dell'avvocato generale ribadendo che la pubblicità del Registro delle imprese ricopre una funzione essenziale, **garantendo la certezza del diritto nelle relazioni tra le società e i terzi e tutelando gli interessi di questi ultimi rispetto alle società** per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale.

Il punto controverso riguarda, tuttavia, la **possibilità di cancellare i dati personali o limitarne l'accesso** da parte dei terzi, decorso un certo periodo di tempo dalla cessazione delle attività societarie e su richiesta della persona interessata.

La Corte di Giustizia rileva che il semplice decorso di un lasso temporale, o la cessazione della società cui i dati si riferiscono, non fa venir meno l'interesse, per i terzi, a poter consultare le informazioni contenute nel Registro delle imprese. Anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel Registro delle imprese.

Tuttavia, la sentenza apre alla possibilità, per le persone fisiche interessate, di richiedere che l'accesso ai dati personali venga limitato, precisando che la **valutazione spetta agli Stati membri.**

In casi particolari, dunque, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società, possono esservi ragioni specifiche, da valutare in concreto, che giustificano una limitazione dell'accesso dei dati personali ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.

In conclusione, allo stato attuale del diritto dell'Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche possano chiedere all'autorità incaricata della tenuta del registro di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l'accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.

LINK:

[Per scaricare il testo integrale della sentenza C-398/15 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa clicca qui.](#)

## **2. RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti sull'iscrizione all'Albo per le categorie 1, 4 e 5**

Con la **Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017** il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha fornito dei chiarimenti applicativi delle disposizioni della **Delibera n. 5 del 3 novembre 2016**, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle **categorie 1** (*raccolta e trasporto di rifiuti urbani*), **4** (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi*) e **5** (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi*).

I chiarimenti forniti si possono così sintetizzare:

**1.** Considerato che le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5, effettuate alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016 rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza, è stato chiesto di chiarire il **termine di scadenza dell'iscrizione riguardante l'impresa iscritta in più di una delle sopracitate categorie**, ma con differenti termini di durata. In questo caso, il Comitato conferma che l'iscrizione all'Albo viene effettuata in una o più categorie e relative classi e pertanto, ai fini dell'applicazione della Delibera n. 5/2016, la scadenza riguarda l'iscrizione nella singola categoria e relativa classe.

**2.** Le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016 possono essere oggetto di **domanda di variazione** dell'iscrizione. Nel caso di variazione per passaggio a una classe superiore, devono essere dimostrati i requisiti previsti dalla delibera e ciò si applica alle variazioni relative all'inserimento di sottocategorie della categoria 1 non ricomprese nell'iscrizione in essere.

**3.** In base a quanto disposto all'articolo 1, comma 6, della delibera n. 5/2016, il provvedimento di iscrizione nella categoria 1 per la **raccolta e trasporto dei rifiuti urbani** non riporta esplicitamente l'indicazione delle sottocategorie di cui all'Allegato "D". Pertanto, in ordine alla necessità delle dotazioni individuate al primo e al secondo rigo della Tab. D6 (A1 e A2) e al primo rigo della Tab. D7, qualora l'impresa non ne dimostri la disponibilità, nel provvedimento d'iscrizione nella categoria 1 va riportato: *"L'impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie "raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade" e/o "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua", relativamente alla sottocategoria interessata"*.

**4.** Le iscrizioni nella sottocategoria *"raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale"* (Allegato "D", Tab. D1), ricomprendono anche le attività identificate nella sottocategoria relativa all'attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani individuati nell'Allegato "D", Tab. D2.

**5.** Incertezze interpretative si riscontrano anche in ordine alle dotazioni riportate all'Allegato "D", Tab. D1: riguardano le **dotazioni ritenute idonee per la raccolta differenziata di diverse frazioni** (*frazione organica, carta e cartone, plastica, vetro, multimateriale e [vetro / plastica / metalli], ingombranti, altro*). Pertanto il Comitato ritiene possibile, ai fini dell'iscrizione nella sottocategoria per una sola delle frazioni di rifiuti sopra citate, prevedere **una riduzione delle dotazioni** previste ( come riportato nella tabella al punto 6 della Circolare in questione).

Per la **raccolta e il trasporto di più di una frazione** dovrà essere dimostrata la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino e non oltre il raggiungimento del valore riportato nella Tab. DI dell'Allegato "D" alla delibera n. 5/2016. Per le classi A e B, fino alla concorrenza di tre frazioni, detta somma è ridotta del 30 per cento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 229/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 5/2016 clicca qui.](#)

### **3. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Definita la modulistica da utilizzare per l'iscrizione e per il rinnovo dell'iscrizione con procedura ordinaria e semplificata**

Con **due deliberazioni, n. 2 e 3**, entrambe datate **22 febbraio 2017**, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha approvato la modulistica per l'iscrizione all'Albo, rispettivamente, con procedura ordinaria e con procedura semplificata.

**A)** Con la **Delibera n. 2/2017** è stata approvata la nuova modulistica per l'iscrizione all'Albo e l'autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo **con procedura ordinaria**, nelle **categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10**, di cui all'articolo 8 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

Le **categorie interessate** sono le seguenti:

- categoria 1: *raccolta e trasporto di rifiuti urbani;*
- categoria 4: *raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;*
- categoria 5: *raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;*
- categoria 8: *Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;*
- categoria 9: *bonifica di siti;*
- categoria 10: *bonifica di beni contenenti amianto.*

**Tre sono i modelli approvati:**

- 1) modello di **domanda per l'iscrizione all'Albo** nelle suddette categorie (Allegato A);
- 2) modello relativo alla **dichiarazione di accettazione dell'incarico di responsabile tecnico** (Allegato B);
- 3) **modello di autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione** nelle suddette categorie (Allegato C).

Sono, di conseguenza, abrogate le deliberazioni nn. 2 e 3 del 3 settembre 2014 e la modulistica contenuta nell'Allegato A alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015.

**B)** Con la **Delibera n. 3/2017** è stata approvata la nuova modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e del rinnovo dell'iscrizione all'Albo **con procedura semplificata** dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

I **soggetti interessati** sono:

- a) le **aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici** di cui al D.Lgs. n. 267/2000, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni (Allegato A);
- b) le **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i **produttori iniziali di rifiuti pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 (Allegato B);
- c) le **imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** ai sensi del decreto interministeriale 8 marzo 2010, n. 65 (Allegato C).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 2/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 3/2017 clicca qui.](#)

### **4. LATTE E FORMAGGI - Etichette con indicazioni obbligatorie dell'origine dei prodotti lattiero caseari in Italia - Dai Ministeri competenti arrivano i primi chiarimenti**

Con una **circolare interministeriale Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 24 febbraio 2017** (pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico senza data e senza protocollo) vengono forniti i primi chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni recate dal **decreto interministeriale del 9 dicembre 2016** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017), concernente l'**indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte**, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Ricordiamo che il decreto interministeriale - che entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e quindi **dal 18 aprile 2017**) - introduce in etichetta l'**indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia**.

I **chiarimenti forniti dalla circolare riguardano:**

- a) **L'ambito di applicazione**, di cui all'articolo 1 del decreto.

Premesso che i **prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati**, la circolare indica, in particolare, i prodotti esclusi dall'ambito di applicazione, quali: *latte fresco; prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario; prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP); i prodotti venduti sfusi e quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; i*

prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.

**b) Le indicazioni in etichetta dell'origine del latte** e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, di cui all'articolo 2 del decreto ("paese di mungitura", "paese di condizionamento o paese di trasformazione").

L'obbligo di indicazione di origine del latte cade in capo all'impresa che rappresenta il soggetto responsabile delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 con riferimento al prodotto lattiero caseario destinato al consumatore finale; non investe, invece, gli altri operatori del settore alimentare che hanno fornito gli ingredienti contenenti latte utilizzati nella lavorazione del prodotto lattiero caseario preimballato in quanto tale obbligo non cade sui prodotti non destinati al consumatore finale (B2B).

**c) Le indicazioni in etichetta in caso di mungitura**, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in più paesi, di cui all'articolo 3 del decreto;

**d) le clausole di mutuo riconoscimento**, di cui all'articolo 6 del decreto;

**e) le disposizioni transitorie e finali**, di cui all'articolo 7 del decreto.

La circolare si conclude con l'indicazione di ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo di diciture.

In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto – come viene precisato dalla circolare - è possibile impiegare **diciture con significato equivalente** a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto **purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore**.

Si riportano a titolo esemplificativo, le seguenti:

- una indicazione della provenienza regionale del latte, quale "nodini di latte pugliese" o "100% latte sardo" da riportare assieme a quella obbligatoria "origine del latte: Italia";
- l'indicazione "latte 100% italiano", "100% latte italiano" o "latte italiano 100%", da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie dell'articolo 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l'Italia.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare interministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 9 dicembre 2016 clicca qui.](#)

## **5. RIFIUTI DA FUMO - Emanato il decreto che regola sanzioni e campagne informative**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il **Decreto 15 febbraio 2017**, recante "**Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni**".

Ricordiamo che l'art. 40 (rubricato «Rifiuti di prodotti da fumo ed i rifiuti di piccolissime dimensioni») della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali") (c.d. "Collegato ambientale"):

- ha introdotto **due nuovi articoli** al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. "Codice Ambientale"): l'articolo 232-bis, rubricato "Rifiuti di prodotti da fumo" e l'art. 232-ter, rubricato "Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni" e

- ha aggiunto il **comma 1-bis all'art. 255** (che fissa una sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola il divieto di cui all'art. 232-ter) e il **comma 2-bis all'art. 263** (che fissa la ripartizione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate).

Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 febbraio 2017, emanato di concerto con i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze:

- fornisce alcune disposizioni in materia di **rifiuti di prodotti da fumo** e di **rifiuti di piccolissime dimensioni** (quali: *scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, ecc.*) e, in particolare,

- definisce **le modalità attuative dell'art. 263, comma 2-bis**, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e disciplina la **destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate** in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni.

Il **50%** di tali proventi dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad **un apposito Fondo** istituito presso il Ministero dell'Ambiente; il restante **50%** è destinato ai **Comuni** nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato ad apposite **campagne di informazione**, definite dall'art. 3 del decreto, da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano.

Le **campagne di informazione** per sensibilizzare i consumatori sulle **conseguenze nocive per l'ambiente** derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo, dovranno essere **attuati dai**

**produttori di prodotti da fumo**, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, in via autonoma o anche in collaborazione con enti portatori di interessi del settore, di enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonché di altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalità, attraverso i canali ritenuti più idonei ed indipendentemente dalla possibilità di poter beneficiare delle somme presenti sul Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente.

All'articolo 4 del decreto si stabilisce che i comuni, nell'ambito dei proventi ricevuti e sempre nella possibilità di aggiungere altre risorse, possono **installare una rete di raccoglitori** per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo. Su ogni raccoglitore andranno indicate **informazioni sui danni all'ambiente** causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le **sanzioni amministrative pecuniarie irrogate** a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti.

Ricordiamo infine che la sanzione amministrativa pecuniaria - prevista dal comma 1-bis dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 - per chiunque violi il divieto di abbandono dei rifiuti in questione va **da un minimo di 30 ad un massimo di 150 euro**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale 15 febbraio 2017 clicca qui.](#)

## **6. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

**1) La risoluzione n. 376818 del 30 novembre 2016** oggetto "Attività SUAP e adempimenti ex art. 17-ter TULPS" diffonde il parere del Ministero dell'Interno in merito al quesito posto da un Comune in ordine alle competenze dello Sportello Unico delle attività Produttive (SUAP), il quale ritiene di non disporre di attività sanzionatorie scaturenti dalla legge che dovrebbero essere attivate, invece, direttamente dal Comune. Nello specifico ha chiesto a chi compete adottare il provvedimento di cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, di sospensione dell'attività autorizzata, nei confronti di un esercente autorizzato con SCIA a condurre un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il quale ha violato le prescrizioni di carattere edilizio ed urbanistico.

**2) La risoluzione n. 10711 del 13 gennaio 2017**, reca chiarimenti in merito a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale prevede, anche per gli imprenditori agricoli, la possibilità, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, di poter effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita utilizzando i locali e gli arredi nella loro disponibilità.

Evidenzia, al riguardo, che agli imprenditori agricoli, oltre alla possibilità di vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, è consentito, altresì, vendere anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti zoologici e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, con la conseguenza che i medesimi possono vendere vino, succhi di frutta, spremute di arance e yogurt, per i quali è consentito, pertanto, anche il consumo immediato ai sensi del citato articolo 4, comma 8-bis.

**3) La risoluzione n. 10728 del 13 gennaio 2017**, reca chiarimenti in merito alla possibilità di vendere integratori alimentari nelle rivendite di generi di monopolio, come già sostenuto con nota n. 63644 del 2010, nel caso delle profumerie.

**4) La risoluzione n. 21746 del 24 gennaio 2017**, divulga il contenuto di una nota del Ministero dell'Interno recante chiarimenti in merito alla possibilità di accogliere l'istanza per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da un circolo privato ai propri soci, il quale, fra gli scopi sociali, ha anche quello di favorire la vita associativa mediante spettacoli ed incontri con profilo erotico-sessuale.

**5) La risoluzione n. 41920 del 7 febbraio 2017**, risponde al quesito in merito alla corretta applicazione della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, con particolare riguardo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**6) La risoluzione n. 41974 del 7 febbraio 2017** reca chiarimenti in merito alla nomina del rappresentante legale ai sensi degli articoli 8 e 93 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 in caso di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nello specifico si chiede:

1) *Qualora l'imprenditore individuale o il legale rappresentante di una società siano intestatari di più autorizzazioni relative ad esercizi di somministrazione, è necessaria la nomina di un rappresentante legale diverso per ciascuno di essi al fine di garantire la conduzione dell'esercizio?*

2) *Con quali modalità il soggetto titolare dell'autorizzazione procede alla nomina della figura del rappresentante legale? E' necessaria una procura institoria ai sensi degli articoli 2203 ss. Cod. civ. o è*

sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione con il quale il soggetto attesterà di essere in possesso dei requisiti morali sottoscrivendo in calce le dichiarazioni rese e pertanto esplicitando l'accettazione dell'incarico affidatogli?

3) I requisiti morali ai sensi del TULPS sono quelli indicati nel medesimo Testo Unico oppure anche quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010?

7) La **risoluzione n. 42091 del 7 febbraio 2017** risponde al quesito se l'aver prestato la propria opera in qualità di dipendente di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), società privata di treni ad alta velocità, con la mansione di Train Manager, possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

Secondo il Ministero, visto che il soggetto risulta pertanto inquadrato in un livello di alto profilo professionale, lo stesso è da considerarsi in possesso della qualificazione richiesta.

8) La **risoluzione n. 42132 del 7 febbraio 2017** risponde al quesito se l'aver prestato la propria opera in qualità di dipendente presso un'azienda del settore alimentare che si occupa della preparazione di piatti pronti surgelati e freschi e della trasformazione di prodotti agricoli in semilavorati, inquadrata al livello 4° con l'incarico di impiegato addetto al reparto gastronomia e all'assicurazione qualità dal 2006 al 2015 possa considerarsi requisiti valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

9) La **risoluzione n.42233 del 7 febbraio 2017** reca chiarimenti in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero se possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale un soggetto che ha lavorato presso una latteria sociale in qualità di operaio inquadrato nel livello 2C del CCNL "Lattiero caseario", con orario part-time (30 ore alla settimana).

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

## **7. "FLAT TAX" PER I NEO RESIDENTI - L'Agenzia delle Entrate detta le regole per chi decide di trasferire la residenza in Italia**

Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 marzo 2017** sono state definite le "Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis".

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "Legge di bilancio 2017"), ha inserito, nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917/1986, l'articolo 24-bis, rubricato "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia".

Tale disposizione intende **favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale** in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un **regime fiscale speciale** riservato alle persone fisiche che **trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR, **in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.**

Il comma 157 del medesimo articolo 1 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva.

In attuazione di tale disposizione sono così arrivate, con il provvedimento del 8 marzo 2017, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.

L'opzione, prevede il **pagamento di un'imposta forfettaria di 100mila euro** per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di persone con un alto patrimonio.

Con lo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato anche approvato il **modello di check list** da allegare all'**istanza di interpello** che consente una valutazione preventiva dell'Amministrazione finanziaria sull'ammissibilità al regime di favore.

L'istanza di interpello va presentata dal contribuente alla Direzione Centrale Accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata (PEC).

In tale ultimo caso l'istanza è inviata alla casella di posta elettronica certificata [dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it).

Il **regime fiscale opzionale** - che consente di **versare un'imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) relativamente ai redditi prodotti all'estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia) - **può essere esteso ai familiari dell'istante**, a condizione che gli stessi familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l'imposta per i residenti non domiciliati in Italia.

La misura dell'imposta sostitutiva è pari a **euro centomila per ciascun anno d'imposta** cui si riferisce la predetta opzione e ad **euro venticinquemila per ciascuno dei familiari** ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, del modello Check List e delle relative istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 232/2016 clicca qui.](#)

## **8. ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Aggiornato l'Albo tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico**

Con **decreto direttoriale del 8 marzo 2017**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, si è provveduto ad aggiornare l'**Albo degli esperti in innovazione tecnologica** con l'inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2016 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015.

Ricordiamo che tale Albo è stato istituito con **decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006**, al fine di disporre di specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo precompetitivo per la valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post* dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, successivamente costituito con **decreto direttoriale del 20 febbraio 2008**.

Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015** si è successivamente provveduto alla **revisione dell'Albo** in questione, mediante l'adozione di criteri e procedure idonei ad assicurare la massima funzionalità dell'albo stesso e di adeguarlo agli attuali ambiti tecnologici.

Il decreto regola le condizioni e la modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione al nuovo Albo. Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 del decreto stesso, e dovranno essere trasmesse, con la prevista documentazione, **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo [dgiai.fcs@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.fcs@pec.mise.gov.it).

La domanda e la documentazione allegata devono essere **sottoscritte digitalmente**, pena l'esclusione della domanda stessa.

Tale decreto ha anche previsto che l'Albo venisse costituito tramite verifica, da parte di una **Commissione specificatamente nominata**, dei requisiti per l'ammissibilità e per la valutazione delle competenze tecnico scientifiche dei candidati e che venisse **periodicamente aggiornato** tramite verifica delle domande presentate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Albo aggiornato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare tutta la normativa relativa alla formazione e alla tenuta dell'Albo clicca qui.](#)

## **9. NUOVA SABATINI TER - Nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico**

E' stata pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 10 marzo 2017, la **circolare direttoriale 9 marzo 2017, n. 22504**, a modifica delle precedenti due circolar n. 14036 del 15 febbraio 2017 e n. 17677 del 24 febbraio 2017, recanti le modalità di presentazione delle domande

per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

In particolare:

- l'allegato 6/A alla circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017 viene sostituito dall'Allegato 6/A alla presente circolare;

- il punto 8.7 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 è sostituito dal seguente: *Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1388/2014, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.*

Il comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In relazione alle domande di agevolazione presentate prima della pubblicazione della circolare n. 22504/2017, si continuerà a fare riferimento, a fronte di investimenti in beni materiali rientranti tra gli "investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti", all'elenco dei beni di cui all'allegato 6/A alla circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 22504/2017 e dell'Allegato 6A clicca qui.](#)

## **10. CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Compilazione del questionario on-line da parte dei Comuni - Dal Ministero dell'Interno un sollecito ai Comuni inadempienti**

*“Si invitano i Comuni che non hanno ancora provveduto, in conformità alla circolare n. 18 del 19/10/2016 emanata da questa Direzione Centrale, a compilare, con la massima urgenza il questionario on-line al fine di consentire l'acquisizione di tutti i dati necessari e propedeutici all'attività di dispiegamento delle postazioni per l'emissione della nuova carta d'identità elettronica (CIE). Si rammenta che le istruzioni per la corretta compilazione sono contenute nell'Allegato 2 della stessa Circolare, reperibile al seguente link: <http://servizidemografici.interno.it/it/cie/circolari>”.*

E' questo il **messaggio di sollecito comparso sul sito del Ministero dell'Interno - Servizi Demografici il 7 marzo scorso.**

Ricordiamo che il Ministero dell'Interno ha emanato, sulla nuova CIE, la **circolare n. 18 del 19 ottobre 2016, Prot. 0002297**, nella quale, tra le altre cose, si invitavano i Comuni a compilare il questionario on-line realizzato dalla Direzione centrale per i servizi demografici, seguendo le istruzioni allegate (Allegato 2) entro e non oltre il **7 novembre 2016**, al fine di consentire l'acquisizione di tutti i dati necessari e propedeutici all'attività di dispiegamento delle postazioni per l'emissione della nuova CIE.

Pertanto, per dare avvio al processo di messa a regime del sistema per il rilascio della CIE i **Comuni devono preliminarmente compilare l'apposito questionario** (“Sedi CIE”) presente sul sito istituzionale della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno.

Questo, in quanto, tutti i Comuni - a partire dalla prima metà del 2017 - saranno gradualmente abilitati all'emissione della nuova carta per arrivare entro il 2018 al completamento dell'operazione.

Il questionario «**Sedi CIE**» è raggiungibile dal sito della Direzione Centrale dei Servizi Demografici selezionando la voce di menu «*Servizi Principali*» e successivamente «*Area Privata*».

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno n. 18/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle istruzioni per la compilazione del questionario “Sedi CIE” clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere ai servizi demografici clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale istituzionale della CIE clicca qui.](#)

## **11. E-BOOK E GIORNALI DIGITALI - Dall'Europa un nuovo NO all'IVA agevolata**

Ai sensi della direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) gli Stati membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta, oppure anche due aliquote ridotte, alle **pubblicazioni in forma cartacea** quali libri, giornali e riviste (A meno che queste pubblicazioni in forma cartacea non perseguano interamente o essenzialmente uno scopo pubblicitario). Al contrario **le pubblicazioni**



**digitali sottostanno all'aliquota normale**, ad eccezione dei libri digitali forniti tramite un supporto fisico come un CD-ROM.

Dunque, **l'aliquota IVA ridotta non si applica alle cessioni di libri in formato elettronico (e-book)**. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia UE, nella **sentenza del 7 marzo 2017, relativa alla causa C-390/15**, promossa dalla Corte Costituzionale polacca.

La questione non è certamente nuova se si considera che già in passato gli stessi giudici comunitari hanno bocciato l'applicazione dell'aliquota agevolata alle cessioni di e-book, confermando che risulta **legittima la differente applicazione delle aliquote IVA** tra cessioni di libri e giornali **cartacei** (IVA ridotta, in Italia al 4%) e quella di libri in formato **elettronico (e-book)**, consultabili in streaming o con download. Unica eccezione, i libri in formato digitale ma disponibili tramite un supporto fisico, cioè su cd-rom.

Secondo la Corte europea, il diniego all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta trova, dunque, la sua ratio nell'esigenza di dare certezza a quella che è l'aliquota IVA applicabile ai servizi forniti per via elettronica e di facilitare così la gestione dell'imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali.

A motivare la disparità di trattamento, secondo i giudici, è la **continua evoluzione della tecnologia**, che potrebbe mettere in difficoltà le amministrazioni fiscali nell'individuare quali prodotti digitali agevolare e quali no.

*"Tenuto conto delle continue evoluzioni cui sono soggetti i servizi elettronici nel loro complesso - si legge infatti nel comunicato stampa diffuso dalla Corte - si è ritenuto necessario assoggettare tali servizi a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l'aliquota Iva loro applicabile potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata".*

Per uno sconto Iva agli e-book tocca aspettare l'esito della **proposta di una nuova direttiva sull'IVA per l'e-commerce** presentata nel dicembre scorso dalla Commissione e attualmente in discussione con l'obiettivo di ammodernarla, includendo la possibilità di un taglio dell'imposta sul valore aggiunto anche per tutte le pubblicazioni digitali.

Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, *"il principio della parità di trattamento non osta a che libri, giornali e riviste digitali forniti per via elettronica siano esclusi dall'applicazione di un'aliquota Iva ridotta"* in quanto la vecchia "direttiva Iva è valida sotto tale profilo". Unica eccezione, i *"libri digitali forniti tramite un supporto fisico come un cd-rom"*. Questo "è la conseguenza del particolare regime di Iva applicabile al commercio elettronico".

LINK:

[Per scaricare il testo integrale della sentenza C-390/15 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa n. 22/17 clicca qui.](#)

## **12. MONEY TRANSFER - Pesanti sanzioni dal Garante Privacy a cinque società per uso illecito di dati**

Sanzioni per oltre **11 milioni di euro** sono state comminate dal Garante privacy a cinque società che operano nel settore del money transfer **per aver usato in modo illecito i dati personali di più di mille persone inconsapevoli**.

Le gravi violazioni sono emerse nel corso di un'indagine della Procura di Roma. Il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza su delega della magistratura ha, infatti, accertato che una multinazionale, in concorso con altre quattro società, raccoglieva e trasferiva in Cina somme di denaro riconducibili a imprenditori cinesi, in violazione non solo della normativa antiriciclaggio, ma anche di quella sulla protezione dei dati personali.

La violazione della normativa sulla privacy ha determinato l'intervento del Garante.

Per assecondare il desiderio della clientela di impedire l'associazione tra le rimesse finanziarie e i reali mittenti le società operavano attraverso la tecnica del frazionamento (dividendo cioè le somme di denaro in più operazioni sotto la soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio) e attribuivano i trasferimenti di denaro a più di mille clienti del tutto ignari, utilizzando illecitamente i loro dati.

**Il trattamento dei dati avveniva senza consenso**. I nominativi ai quali erano intestati i trasferimenti non erano mai i reali mittenti e, in alcuni casi, i moduli risultavano compilati da persone decedute o inesistenti, oppure non firmati.

Gli invii di denaro, poi, venivano effettuati a pochi secondi l'uno dall'altro, per importi appena sotto soglia e indirizzati allo stesso destinatario.

I nominativi cui erano attribuiti i trasferimenti, inoltre, erano tratti da fotocopie di documenti di identità, conservati in appositi raccoglitori, e da utilizzare all'occorrenza.

(Fonte: *Autorità Garante per la protezione dei dati personali*)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

### **13. DATI.GOV.IT - On-line la nuova versione del portale nazionale dei dati aperti**

In data 7 marzo 2017 è stata rilasciata la nuova release del portale dati.ghov.it., con funzioni di ricerca potenziate e nuova grafica.

Il Portale nazionale dei dati aperti della Pubblica Amministrazione si rinnova in ottica di piattaforma collaborativa sul tema degli open data.

Fra le principali novità della nuova release:

- l'esposizione di circa 18.000 dataset in formato aperto;
- la trasmissione automatica dei metadati raccolti ed esposti nel catalogo del Portale europeo dei dati;
- la disponibilità su GitHub dei documenti di implementazione di ulteriori moduli del catalogo svolto dal team di sviluppo del portale sarà documentato e reso di disponibile sulla pagina GitHub di progetto;
- l'accessibilità ai dataset tramite un set di API (*Application programming interface*) disponibili nella sezione Sviluppatori;
- la possibilità per qualunque Pubblica Amministrazione italiana di contribuire ad alimentare il portale con aggiornamenti periodici concordati.

(Fonte: *Agenzia per l'Italia Digitale*)

LINK:

[Per accedere al Portale dell'AglD, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale dati.gov.it clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 6 AL 11 MARZO 2017)**

**1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 15 febbraio 2017:** Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni. (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) ISTAT - Comunicato:** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**3) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Decreto 12 gennaio 2017:** Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21:** Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 6 AL 11 MARZO 2017)**

**1) Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2017**, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 61/1 del 8 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)